

# CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del 24.04.2002  
Entrato in vigore il 25.05.2002

## INDICE

Art. 1 - Istituzione e compiti	pag. 1
Art. 2 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione	pag. 1
Art. 3 - Ulteriori attività	pag. 1
Art. 4 - Avvocati del libero Foro	pag. 2
Art. 5 - Periti e consulenti tecnici	pag. 2
Art. 6 - Avvocato coordinatore	pag. 2
Art. 7 - Compensi	pag. 3
Art. 8 - Liquidazione dei compensi	pag. 4
Art. 9 - Fondo dell'Ufficio Legale	pag. 4
Art. 10 - Ulteriori compiti	pag. 4
Art. 11 - Dovere di collaborazione degli uffici comunali	pag. 5
Art. 12 - Attività di domiciliazione per altre amministrazioni	pag. 5
Art. 13 - Atti sottratti all'accesso	pag. 5
Art. 14 - Pratica professionale	pag. 5
Art. 15 - Incompatibilità	pag. 6
Art. 16 - Rinvio	pag. 6
Art. 17 - Entrata in vigore	pag. 6
Art. 18 - Disposizione transitoria	pag. 6

## **Articolo 1**

### **Istituzione e compiti**

1. E' istituito, presso il Servizio "Affari Amministrativi e Istituzionali" l'Ufficio Legale dell'Amministrazione Comunale.

2. Compito principale dell'Ufficio Legale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Vittorio Veneto attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

All'Ufficio Legale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n.1578 e dal R.D. 22.01.1934, n.37.

3. In particolare, all'Ufficio Legale è assegnata procura generale alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Vittorio Veneto affinché lo rappresenti e lo difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, nei procedimenti cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinnanzi alle autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Ufficio Legale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a se', revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

## **Articolo 2**

### **Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione**

1. Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi di cui all'articolo 1 e conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

## **Articolo 3**

### **Ulteriori attività**

1. Oltre all'attività giudiziale, l'Ufficio Legale è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale, di cui al D.M. 5.10.1994, n.585, ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e

direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

2. Inoltre, solo su richiesta del Direttore Generale, del Segretario Generale o dei Dirigenti di Area o Servizio, l'Ufficio Legale può essere chiamato a svolgere attività di assistenza e supporto, in particolare:

- predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione degli uffici comunali interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli uffici;
- redige contratti o convenzioni di particolare complessità d'intesa e con la fattiva collaborazione degli uffici comunali interessati;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- recupera, su formale richiesta dei singoli uffici che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 4 Avvocati del libero Foro**

1. E' facoltà dell'Ufficio Legale, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere - previa deliberazione della Giunta Comunale - l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato *ad litem* in via eccezionale ad uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari.

#### **Art. 5 Periti e consulenti tecnici**

1. L'Ufficio Legale con apposito provvedimento del dirigente può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

#### **Articolo 6 Avvocato coordinatore**

1. Alla direzione dell'Ufficio Legale e al coordinamento degli addetti è posto un Avvocato coordinatore, idoneo all'esercizio della professione legale.

## **Articolo 7 Compensi**

1. I compensi professionali spettano a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Ufficio Legale) giurisdizionali civili e amministrative, secondo i principi di cui al R.D.L. 27.11.1933, n.1578.

2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art.93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art.101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art.98 L.F.,azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

3. Spettano, altresì, i compensi di natura professionale indicati nel successivo articolo 12.

4. Per ogni singola causa definita in modo favorevole, ai sensi del precedente comma 2, verrà predisposta una parcella sulla base dei minimi di tariffa predeterminati con Decreto Ministeriale in relazione al valore della pratica e quindi senza discrezionalità, mediante autocertificazione sull'attività svolta, indicando i diritti (che sono predeterminati in misura fissa) e gli onorari (nei minimi) delle singole attività svolte.

5. I compensi lordi, di cui al precedente comma 4, spettano fino al massimo del 80% del trattamento economico complessivo annuo lordo (stipendio base + indennità integrativa speciale + indennità di posizione se spettante + anzianità + 13<sup>a</sup> mensilità) all'Avvocato che ha curato la pratica. Una percentuale pari al 10% dei compensi lordi dell'Avvocato suddetto, così come sopra determinati, viene altresì ripartita tra gli addetti dell'Ufficio

Legale non avvocati ed i dipendenti di altri settori del Comune che abbiano collaborato con l'Ufficio nella definizione delle controversie rientranti nella fattispecie di cui al presente articolo.

## **Articolo 8**

### **Liquidazione dei compensi**

1. I compensi di cui all'articolo precedente, determinati secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati con cadenza trimestrale dall'Avvocato coordinatore o se, interessato, dal Direttore Generale con propria determinazione.
2. A tali compensi devono essere aggiunti gli oneri contributivi e assicurativi per la parte dovuta dal Comune (cosiddetti "oneri riflessi"), che sono assunti a carico del bilancio comunale.
3. L'Amministrazione Comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione.
4. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.

## **Articolo 9**

### **Fondo dell'Ufficio Legale**

1. E' istituita la scheda n. 1948 dello stato di previsione della spesa denominata: "Fondo proventi Ufficio Legale Comunale" alimentata dai diritti, dagli onorari e da ogni altro compenso recuperato o comunque spettante agli avvocati dell'Ufficio, ai sensi del R.D.L. 27.11.1933, n.1578 e successive modificazioni ed integrazioni, da introitare alla scheda n. 864 "Recupero spese legali" dello stato di previsione dell'entrata.

## **Articolo 10**

### **Ulteriori compiti**

1. L'Ufficio Legale, inoltre, per le vertenze che siano affidate a legali del libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione, ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, nel rispetto della tariffa.

## **Articolo 11**

### **Dovere di collaborazione degli uffici comunali**

1. I singoli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, entro i tempi dallo stesso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. I pareri scritti, di cui all'articolo 3, saranno resi, in via normale, entro venti giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

## **Articolo 12**

### **Attività di domiciliazione per altre amministrazioni**

1. Nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, l'Ufficio Legale può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di Avvocature civiche appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Per la suddetta attività verrà richiesta all'Amministrazione richiedente la somma forfettaria di Euro 206,58 (duecentosei virgola cinquantaotto), oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Ufficio Legale Comunale di Vittorio Veneto.

## **Articolo 13**

### **Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
  - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Sono, altresì, sottratti all'accesso, ai sensi del quarto comma del richiamato art.24 i seguenti documenti:
  - rapporti ed atti di promozione di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

## **Articolo 14**

### **Pratica professionale**

1. Presso l'Ufficio Legale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

### **Articolo 15 Incompatibilità**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n.584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex articolo 53 D.Lgs. 30.03.2001, n.165

### **Articolo 16 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n.1611 nel testo vigente purchè siano compatibili con l'ordinamento dell'Ufficio Legale Comunale.

### **Articolo 17 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

### **Articolo 18 Disposizione transitoria**

1. I compensi professionali stabiliti nell'articolo 7 sopra riportato, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali siglato in data 14.09.2000, vengono corrisposti agli addetti avvocati con effetto e decorrenza dal 15.09.2000.

---

Entrato in vigore il 25.05.2002

SEGRETARIO GENERALE

IL



Traina

Lorenzo